

MPALEX
— Studio legale —

Avv. Claudio Maradei

Avv. Gianni Puddu

Avv. Luca Aires

Via Roasio 16

10143 Torino

Tel. 011/4273817

TRIBUNALE DI IVREA

RICORSO PER L'AMMISSIONE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE di cui alla sezione II del Capo II, CCII

od in subordine alla LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO EX Artt. 268 e ss. CCI

per la Sig.ra **Rosalia PEREZ**, nata a Torino (TO) il 08/08/1974, C.F. PRZRSL74M48L219B, residente in [REDACTED], domiciliata, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Antonio Maradei (C.F. MRDCDN76E12L219K), con studio, in Torino, Via Roasio n. 16, in forza di procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata: claudioantoniomaradei@pec.ordineavvocatitorino.it

ricorrente

con l'assistenza



dell'OCC MODELLO CANAVESE · Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento · Iscritto al numero 296 della sezione A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, Via Cesare Pavese, 4 10015 Ivrea (email: occ@modellocanavese.it · pec: modellocanavese@pec.it) per il tramite

del professionista incaricato (ex art. 15, comma 9, Legge 3/2012): Dott. Danilo Antonio Bongiovanni, con studio in Torino, Corso Ferrucci n. 46, Partiva IVA 06168270012, nominato quale professionista incaricato, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla signora Rosalia PEREZ (d'ora in poi "Debitore") (**doc. 1**)

di cui si producono la relazione particolareggiata e i relativi allegati (**doc. 2**)

VERIFICATO

- che la sig.ra Rosalia PEREZ si trova in una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2, comma 1, lett. c), del D.lgs. n.14/2019, ossia in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- che la sig.ra Rosalia PEREZ non è soggetta o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che la sig.ra Rosalia PEREZ non è stata esdebitata negli ultimi cinque anni;
- che la sig.ra Rosalia PEREZ non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che la sig.ra Rosalia PEREZ non ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- che la sig.ra Rosalia PEREZ si è impegnata personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato Gestore per la ricostruzione della propria situazione;
- che con istanza del 27 febbraio 2023 veniva depositata istanza all'OCC MODELLO CANAVESE, allo scopo di domandare la nomina di un Gestore



della Crisi che procedeva ad affidare l'incarico di Gestore della Crisi, dapprima al Dott. Leone Giacomo Pidalà e successivamente, in seguito alla rinuncia dell'incarico da parte di quest' ultimo, al dott. Danilo Antonio Bongiovanni che veniva nominato in data 14 dicembre 2023.

- Il Dott. Pidalà, precedente gestore della crisi, convocava la signora Perez all'incontro del 4 maggio 2023 di cui provvedeva a redigere verbale che si allega (**doc. 3**).
- Il dott. Bongiovanni incontrava la signora Perez in data 18 gennaio 2024.

La signora Rosalia PEREZ, come sopra rappresentata e difesa,

DEPOSITA

la presente istanza, redatta ai sensi degli artt. 65-73 CCI relativi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché – in subordine – degli artt. 268-277 del D.Lgs n.14/2019, Capo IX “*Liquidazione controllata del svraindebitato*” e successive modificazioni, che è stata strutturata come segue:

1	Analisi della situazione personale dell'istante	pag. 4
1.1	La natura dei debiti dell'istante	pag. 4
1.2	La situazione familiare dell'istante	pag. 4
2	Analisi della situazione patrimoniale dell'istante	pag. 5
2.1	La situazione reddituale dell'istante	pag. 5
2.2	Rapporti bancari e disponibilità liquide	pag. 5
2.3	Beni mobili registrati	pag. 5
2.5	Beni immobili	pag. 6
3	Ricostruzione del passivo e spese	pag. 6
3.1	Complessiva situazione debitoria	pag. 6
3.2	Spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare	pag. 7
4	Sintesi della posizione e proposta del piano	pag. 8
5	Conclusioni	pag. 11



1) ANALISI DELLA SITUAZIONE PERSONALE DELL'ISTANTE

1.1) *La natura dei debiti dell'istante*

Il passivo oggetto della presente procedura è costituito da debiti di natura personale contratti dalla signora PEREZ Rosalia in conseguenza del fatto di essersi trovata a dover mantenere il figlio più grande, signor [REDACTED] da sola, senza aver ricevuto per molti anni il contributo al mantenimento da parte del padre, signor [REDACTED] di avere poi divorziato da questi e di avere avuto un secondo figlio, signor [REDACTED] dal signor [REDACTED] il quale ha successivamente abbandonato la comune residenza nel maggio 2016 in conseguenza di episodi di violenza domestica (come risulta dal provvedimento con il quale il Tribunale dei minori affidava il figlio e il diritto di abitazione dell'appartamento ATC alla signora Perez (**doc. 4**).

La signora Perez, inoltre, operaia, non riusciva più a far fronte alle spese, alle rate dei finanziamenti e al canone di locazione dell'appartamento, soprattutto a seguito della messa in cassa integrazione da parte di Stellantis S.p.A. (in allora FCA S.p.A.), a partire dal mese di ottobre 2021 (come da buste paga allegate).

Che la signora Perez si sia sempre, in via esclusiva, fatta carico di mantenere il figlio più grande, risulta dalla vicenda giudiziale che ha portato al recupero di parte degli importi dovuti dal padre di [REDACTED] il quale, solo recentemente, trovata una stabile occupazione, si è determinato a trasferirsi per essere più vicino al luogo di lavoro lasciando però, per ora, la residenza presso la madre, essendo egli riuscito a reperire esclusivamente un contratto di locazione ad uso transitorio (**doc. 5**).

Il figlio minore, inoltre, pur avendo abbandonato gli studi, non ha un lavoro e grava interamente sulla madre per il mantenimento.

A fronte di un introito netto mensile pari a circa € 600,00 (in quanto gravano sullo stipendio due cessioni del quinto) è del tutto evidente la situazione di sovraindebitamento incolpevole in cui la signora PEREZ si trova.

1.2) *La situazione familiare dell'istante*

La Sig.ra PEREZ Rosalia, nata a Torino (TO) il 08/08/1974, C.F. PRZRSL74M48L219B, residente in [REDACTED] è divorziata e il suo attuale stato di famiglia vede quale nucleo familiare i soli figli conviventi, di cui, come detto, il maggiore già risulta domiciliato altrove.



2) ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ISTANTE

2.1) *La situazione reddituale dell'istante*

La sig.ra PEREZ è attualmente dipendente della Stellantis S.p.A., operaia in cassa integrazione e percepisce un reddito, ammontante a circa Euro 8.000,00 annui netti (tenuto conto anche delle cessioni del 1/5), pari ad Euro 600,00 mensili, (buste paga anni 2021/2023). Non ha altri redditi, come si evince dalle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 che si allegano alla presente relazione.

La signora non percepisce alcunché dall'ex marito o dal padre del figlio minore.

2.2) *Rapporti bancari e disponibilità liquide*

La sig.ra PEREZ ha fornito documentazione relativa all'unico rapporto di conto corrente a lei riconducibile (**doc. 6**).

La disponibilità totale sul conto corrente al 1/05/2024 ad **€ 205,00**.

2.3) *Beni mobili registrati*

La sig.ra PEREZ è titolare di un'automobile Alfa Romeo 147 del 2002 con impianto a gas (del 2022) valutata € 103,00 (**doc. 7**) e possiede il mobilio presente nella casa in affitto, di valore irrisorio.

2.4) *Beni immobili e contratto di locazione*

La sig.ra PEREZ non è proprietaria di beni immobili.

L'immobile in cui risiede in Venaria Reale (TO), via San Marchese n. 30/1 è oggetto di convenzione di locazione agevolata con l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (ATC) ed è fissato in rate mensili dell'importo di € 96,58 (**doc. 8**).

*

Dall'analisi dei documenti e dalle informazioni fornite dalla sig.ra PEREZ sono emerse consistenze attive così riassumibili:

Reddito netto medio mensile al netto della cessioni del 1/5: 969,00;

Veicolo Alfa Romeo 147 del 2002 valutata € 103,00;

Giacenza media del conto corrente: € 200/250.



3) RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

3.1) *Complessiva situazione debitoria*

Come detto nel paragrafo precedente il monte debiti della sig.ra PEREZ è costituito per la maggior parte dai saldi residui di finanziamenti accesi nel tempo per fare fronte all'affitto, al mantenimento dei figli ed infine alla disoccupazione. Il debito verso i soggetti pubblici è molto ridotto e dovuto a piccole irregolarità.

In particolare:

Banche e terzi

FCA Bank (oggi Project One srl) € 28.277,23

Marathon SPV € 7.820,06

Mediaset Premium (oggi AT NPL SPA) € 150,69

IFIS NPL Servicing S.p.A. € 1674,31

UNICREDIT S.p.A. € 14.450,32

Iren SpA € 1.263,62

Avv. Gabriele CAFAGNA € 1.539,37

AT S.p.A. (A2A S.p.A.) € 235,14

GTT € 350,00 circa derivanti da multe prese dal figlio, [REDACTED] per aver viaggiato senza biglietto

Vorwerk Italia sas € 1.404,41

Soggetti pubblici

Comune di Venaria Reale (TARI) € 773,00

Agenzia delle Entrate (rettifiche dichiarazione 2020) € 873,62

Agenzia delle Entrate Riscossione € 183,57

SORIS S.p.A. € 854,79



Oltre al compenso per lo scrivente difensore, ad oggi antistatario per un importo preventivato di € 2.069,80 (importo comprensivo delle spese vive)

Per un totale complessivo di € 61.919,93

Alla data odierna non si riscontrano altri debiti ma, come correttamente rappresentato anche dal gestore, la situazione debitoria non può che progressivamente peggiorare a causa del divario tra l'importo mensile netto, l'affitto, le fatture dell'energia e il necessario per sopravvivere.

3.2) Spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare

Di seguito viene particolareggiato il dettaglio relativo alle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, così come risulta da quanto comunicato dall'istante.

Il nucleo familiare della sig.ra Perez è costituito da:

- Rosalia Perez (madre), unica percettrice di reddito (c.a. 1.000,00 mensili), occupata a tempo indeterminato presso Stellantis S.p.A.
- ██████████ (figlio) attualmente di anni 17, come detto, non più studente ma non occupato. Né la signora Perez, né il figlio percepiscono importi dal padre del ragazzo;
- ██████████ in realtà non più domiciliato presso l'appartamento di Venaria Reale sebbene formalmente ivi residente. Questi è occupato a tempo determinato e a quanto consta percepisce direttamente un contributo da parte del padre pari ad € 270,00 al mese.

La sig.ra Perez si fa carico delle seguenti spese.

Il canone di locazione è pari ad € 96,58 al mese

Le spese alimentari ammontano mensilmente a € 420,00.

Per il vestiario è stata prevista la spesa di € 100,00 mensili. Per l'utenza telefonica (ricariche) la spesa è di € 35,00 mensili.

Le bollette per luce e gas ammontano a circa € 100,00 al mese.

Per il tragitto casa-ufficio e, in generale, per l'utilizzo dell'automobile la sig.ra spende mensilmente € 90,00 per il carburante, € 20,00 per il bollo e € 65,00 per l'assicurazione del veicolo.



In ultimo, la sig.ra ha previsto un importo di € 140,00 utilizzato per spese extra relative ad esigenze del figlio e spese sanitarie, ecc.

Il totale delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare ammonta a € 1.066,58.

4) **SINTESI DELLA POSIZIONE E PROPOSTA DELL'ESDEBITAZIONE DEL CONSUMATORE PER INCAPIENZA EX art. 283 CCI**

Alla luce di quanto dettagliato nei paragrafi specifici, si ritiene che la sig.ra PEREZ versi incontrovertibilmente in uno stato di sovraindebitamento ai sensi di quanto disposto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, come illustrato, risponda ai requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura ai sensi degli artt. 65-73 CCI relativi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Da un punto di vista oggettivo, risulta evidente una sproporzione dei debiti contratti dall'istante, in rapporto ai redditi percepiti. Si può quindi definire sussistente un "sovraindebitamento", ovvero una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con lamentata incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni da parte dell'interessato.

Ed infatti la situazione media mensile costituita dalla differenza tra le disponibilità della debitrice e le spese risulta avere un saldo negativo (pertanto le uscite superano le entrate).

Come descritto in precedenza, la situazione odierna del debitore è peggiorata a partire dalla messa in cassa integrazione nel 2021.

I versamenti delle rate relative al finanziamento FCA in essere risultano essere allineati a quanto previsto nei piani di ammortamento (si ricorda che per un finanziamento è in essere una trattenuta sullo stipendio, mentre per il secondo i pagamenti vengono effettuati direttamente dal debitore).

Non risultano altri debiti in capo al debitore come risulta dal CRIF e dalla Centrale dei Rischi.

La necessità di risorse finanziarie per il pagamento di canoni di locazione, pagamento di bollette e sostentamento di lei e del figlio minore appare del tutto



insufficiente lo stipendio mensile (decurtato per la cassa integrazione) al netto della trattenuta del 1/5 e della cessione volontaria.

Da un raffronto tra il reddito netto medio mensile e le spese medie mensili da sostenere emerge un quadro piuttosto critico e compromesso.

Allo stato attuale, pertanto, il debitore risulta essere in una costante condizione di sovraindebitamento, nella quale risulta essere impossibilitato ad effettuare il rimborso dei finanziamenti in essere e del debito nei confronti dell'amministrazione (sebbene di esigua entità).

In conseguenza di quanto esposto nelle tabelle precedenti, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale e patrimoniale.

Il figlio minore non è in grado di partecipare alle spese famigliari e il maggiore vive e lavora di fatto fuori dal nucleo famigliare e non partecipa più in alcun modo alle relative spese.

Si segnala inoltre che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano essere stati compiuti atti in frode ai creditori ed anzi la signora Perez ha sinora cercato in tutti i modi di adempiere ai debiti assunti.

La situazione di squilibrio ha tuttavia ormai assunto proporzioni tali da non consentirne la gestione diretta e la soluzione negoziata con i creditori senza l'intervento di questa procedura.

La sig.ra PEREZ non dispone di beni che siano prontamente liquidabili e il cui valore possa saldare in maniera soddisfacente gli importi dovuti ai diversi creditori. Parimenti la sig.ra non è proprietaria di beni immobili da mettere a disposizione della procedura.

Dalle verifiche eseguite, non sono emersi protesti od eventi negativi a carico dell'istante.

A seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dall'istante, l'istante dichiara che non sono stati effettuati atti dispositivi del patrimonio impugnati dai creditori.

Come evidenziato anche dal Gestore, la liquidazione controllata ex art. 268 CCII risulta finanziariamente svantaggiosa per i creditori, per le seguenti considerazioni:



- il veicolo di proprietà della Signora Perez è di scarsissimo valore economico;
- i costi della procedura sarebbero maggiori in quanto occorrerebbe aggiungere il compenso al Liquidatore che potrebbe essere equiparato a quello del gestore della crisi per un totale quindi di circa € 1.871,00.

Nel caso di liquidazione, pertanto, la vendita concorsuale del veicolo sarebbe sconsigliabile e la quota disponibile in tre anni su surplus reddito annuale sarebbe pari ad € 327,00 x 36 e pertanto € 11.875,00 con soddisfacimento dei creditori chirografari al 2,11%.

Il piano del consumatore proposto dalla Signora Perez in ottemperanza agli artt. 66 e seguenti del CCII, prevede, invece, **il pagamento previsto in quattro anni e nove mesi**.

Ai sensi dell'art. 66 – 3° comma del CCII, la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

In considerazione della sua scarsa disponibilità finanziaria, al netto delle spese occorrenti al sostentamento suo e quello dei suoi figli, **la Signora Perez avrebbe la possibilità di destinare al servizio del debito la complessiva somma mensile di € 327,00.**

Propone quindi di versare la somma complessiva di **€ 18.639,00** mediante **n. 57 rate mensili** in un arco temporale quindi di quattro anni e nove mesi.

I creditori privilegiati verrebbero soddisfatti al **100%** mentre i creditori chirografari verrebbero soddisfatti a circa il **18%**.

Ogni piano di ristrutturazione omologato rende necessaria una successiva fase di esecuzione, sotto il controllo dell'OCC ex art. 71 CCII e salva la revoca in caso di inadempimento o nell'ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile la modifica ex art. 72 CCII.

Allo stato attuale non sono quindi ravvisabili concrete ragioni per ritenere che i creditori sarebbero soddisfatti in misura maggiore in caso di alternativa liquidatoria, posto che, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, ha carattere concorsuale e universale (salve solo le esclusioni ex 268 comma quarto CCII), con spossessamento del debitore e inefficacia di pagamenti effettuati in violazione della par condicio.



Tutto quanto sopra osservato e argomentato, la signora Rosalia PEREZ, così come rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti.

5) CONCLUSIONI

A seguito dell'istruzione svolta di concerto con il professionista incaricato, dott. Danilo Antonio Bongiovanni, assunta l'assenza di ragioni ostative all'accesso alla procedura, che siano esse documentali, formali, procedurali o sostanziali, la signora Rosalia PEREZ rappresenta la volontà di accedere al piano del consumatore o in subordine alla liquidazione controllata.

La signora PEREZ dichiara, inoltre, di aver presentato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di aver posto in essere, negli ultimi cinque anni solo atti di ordinaria amministrazione riconducibili alla sottoscrizione del contratto di affitto e di gestione della casa e dell'auto.

Per tutte le ragioni premesse ed illustrate, la Sig.ra Rosalia PEREZ dichiara di volersi avvalere della procedura di cui agli artt. 65-73 CCI relativi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ed in subordine alla liquidazione controllata, come da D.Lgs 147/2020, con l'impegno ad integrarne i punti che – a giudizio della S.V. – meritino chiarimenti, modifiche o integrazioni ed in particolare a destinare al servizio del debito **la complessiva somma mensile di € 327,00.**

Propone quindi di versare la **somma complessiva di € 18.639,00 mediante n. 57 rate mensili** in un arco temporale quindi di quattro anni e nove mesi.

Ed infatti

VALUTAZIONE DEGLI IMPORTI RECUPERABILI IN CASO DI LIQUIDAZIONE ex art. 12 bis comma 4 Legge 27 gennaio 2012 n. 3

In caso di liquidazione dei beni, oltre al veicolo di proprietà, la signora Perez potrebbe mettere a disposizione l'importo di € 327,00 x 36 mesi e pertanto l'importo complessivo di € 11.875,00

La procedura permetterebbe la soddisfazione dei creditori privilegiati al 100% ma solo il 2,11% dei chirografari.



VALUTAZIONE DEGLI IMPORTI RECUPERABILI IN CASO DI PIANO DEL CONSUMATORE

Qualora invece si optasse per un piano del consumatore ai sensi della citata legge, sempre fermo il valore delle somme che la signora Perez può mettere a disposizione della procedura, costituite dallo stipendio e, valutando una riorganizzazione delle spese relative alla gestione della casa e dei famigliari ad oggi a carico, si può ipotizzare il seguente valore di realizzo.

L'istante sarebbe disposta a conferire la somma **mensile di € 327,00**.

Propone quindi di versare la **somma complessiva di € 18.639,00 mediante n. 57 rate mensili** in un arco temporale quindi di quattro anni e nove mesi.

La procedura in questo caso permetterebbe il pagamento dei creditori privilegiati al 100% e dei creditori chirografari al 18%.

Per tutte le ragioni premesse ed illustrate, la signora Rosalia Perez dichiara di volersi avvalere della procedura di cui alla sezione II del Capo II, D.Lgs n. 14/2019 e successive modificazioni (Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria per la sua esecuzione, con l'impegno ad integrarne i punti che – a giudizio della S.V. – meritino chiarimenti, modifiche o integrazioni.

Ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Ivrea affinché, svolte le formalità di rito, Voglia

ammettere la ricorrente, alla procedura di piano del consumatore così come descritto nel corpo dell'atto e, conseguentemente, disporre le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto ai sensi dell'art. 70 del decr. Lgs. n. 14/2019;

disponga l'omologazione del presente piano del consumatore dell'odierno ricorrente;

disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non potranno essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive



individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che si potrebbe pregiudicare la fattibilità del medesimo piano;

dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;

dichiarare la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio e della delega volontaria;

disponga che sia data, idonea forma di pubblicità alla domanda ed al decreto, fino alla definitività del provvedimento di omologazione con la trascrizione del decreto nei competenti registri.

Solo in subordine, laddove non dovesse individuare i presupposti per l'accoglimento del piano presentato,

dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata, al fine del soddisfacimento dei creditori, con le modalità di legge, mediante la liquidazione del patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei 3 anni successivi all'apertura della procedura di liquidazione.

Conferire mandato ad un liquidatore, eventualmente da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 281 e ss D.Lgs n.14/2019, e possibilmente nel dott. Bongiovanni, che ha già seguito e conosce la fattispecie ed ha dichiarato la sua disponibilità anche a procedere nella successiva liquidazione;

Assegnare ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

Interrompere la cessione del quinto e la delegazione che gravano sullo stipendio della signora Perez e convogliare le relative somme negli attivi a disposizione dei creditori da distribuirsi in sede concorsuale;

Dare atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita



Disporre che il liquidatore: entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII; · provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3CCII; · provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

Disporre altresì che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Disporre che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale.

Si producono:

- 1) Rosalia PEREZ – Carta di identità e istanza OCC;
- 2) relazione particolareggiata Dott. Bongiovanni e allegati;
- 3) verbale primo incontro;
- 4) provvedimento affidamento figlio;
- 5) sentenza divorzio;
- 6) movimentazione conto corrente;
- 7) valutazione Alfa Romeo;
- 8) contratto di affitto;



9) Procura alle liti.

Con ossequio.

Torino, 17 luglio 2024

Avv. Claudio Antonio Maradei

